

Rubrica

L'istituto del subentro nelle concessioni cimiteriali

di Carlo Ballotta

Questo articolo si ricollega, idealmente, al pezzo, sempre proposto sulle pagine de "I Servizi Funerari" dal titolo: "Gli Iura Sepulchri: opera omnia".

Vagando sul web, per una ricerca tematica sullo "Jus Sepeliendi", abbiamo rintracciato questa massima: Regione Friuli Venezia Giulia, Parere espresso da servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali, Anno 2010, Protocollo 10474, atti e procedimenti amministrativi, concessione di sepolcro privato: *Secondo autorevole dottrina, se il Comune non ha disciplinato, nell'ambito del proprio regolamento, la sorte della concessione di sepolcro privato alla morte del fondatore, non si potrebbe procedere alla relativa voltura/nuova intestazione. Si ritiene, comunque, che – ferma restando l'individuazione sia dei soggetti aventi titolo alla sepoltura, sia di quelli tenuti a provvedere alla manutenzione/conservazione del sepolcro, in ossequio ai principi formulati dalla giurisprudenza – l'Ente possa procedere, nelle more dell'adeguamento del regolamento, adottando apposito atto di indirizzo politico-amministrativo, che appare idoneo a disciplinare l'istituto con i caratteri di generalità ed astrattezza propri della fonte regolamentare. Le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 non sono soggette alla trasformazione a tempo determinato, imposta dalla disciplina sopravvenuta e rimangono assoggettate al regime giuridico vigente al momento del loro rilascio".*

(a cura del Funzionario istruttore Rosa Maria Fantini)

Sono d'uopo alcune osservazioni.

Problema:

Il Comune, nel 1972, ha accordato una concessione perpetua ⁽¹⁾ di sepolcro privato al Sig. XYZ, deceduto

⁽¹⁾ Perpetuità consentita dall'art. 70, primo comma, del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, allora vigente.

qualche anno fa, ed ora chiede di conoscere se possa intestare tale concessione ad un nipote del medesimo soggetto, affinché egli possa utilizzare la tomba per la sua famiglia.

Nell'individuazione della "riserva", in altre parole della famiglia cui la tomba è destinata, due "titoli", ossia atto di concessione e regolamento locale di polizia mortuaria (di cui, in modo ipotattico, uno è una fonte l'altro) devono (o ... dovrebbero) concorrere.

Tuttavia, poiché, in sede di stipula dell'atto di concessione, la parte privata (cioè il fondatore del sepolcro) può statuire, anche discostandosi dalla definizione, a questi soli fini, di famiglia, data dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale (in sostanza) è applicabile in difetto di specificazioni presenti nell'atto di concessione, questo ultimo prevale, quando riporti (ciò può avvenire sia in ampliamento, sia in limitazione) indicazioni rispetto a persone che possano essere accolte nel sepolcro.

Siccome il regolamento comunale di polizia mortuaria non disciplina la sorte della concessione in seguito al decesso del fondatore del sepolcro – ma, nella prassi, l'Ente procede al rilascio di una nuova concessione (voltura), che mantiene la validità temporale originariamente stabilita – il Comune chiede di sapere:

1) se la concessione-voltura possa rimanere perpetua ⁽²⁾ o debba avere una specifica durata ⁽³⁾;

⁽²⁾ Giacché l'attuale regolamento statale di polizia mortuaria (v. decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, art. 92) prevede esclusivamente concessioni a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, eventualmente rinnovabili. La medesima previsione era già contenuta nell'art. 93, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

⁽³⁾ Qualora manchi il regolare atto di concessione richiesto dalla Legge (art. 98 D.P.R. n. 285/1990) per la durata si dovrebbe fare riferimento al regolamento comunale di polizia mortuaria vigente al momento del sorgere del rapporto giuridico (ammettendo che sia sorto), ma, se manchi il titolo, si dovrebbe (quanto meno dal

2) in tale seconda ipotesi, se la durata debba essere fissata in ragione delle previsioni del regolamento comunale ⁽⁴⁾, oppure vada stabilita in 99 anni, decorrenti dal 1972.

Possibile risposta nonché commento di fatto e diritto: Le sepolture private nei cimiteri sono, semplicemente, tutte le forme di “allocazione” nel cimitero diverse dall’inumazione in campo comune considerata dall’art. 58 D.P.R. n. 285/1990, o, in altre parole, sono tali le tumulazioni in loculi, le tumulazioni in cappelle erette su aree in concessione o costruite dal comune, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le inumazioni in aree avute in concessione.

Se la concessione è a tempo indeterminato non c’è bisogno di stipulare un nuovo atto di concessione, prosegue quella precedente, da volturare per il cambio d’intestazione:

Consiglio Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505: “*La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri in tanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall’art. 4 disp. prel. c.c. La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è venuta a trovarsi in contrasto con la disposizione di cui all’art. 93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n. 803 del 1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell’art. 92 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285). [omissis.]*”

Sul regime delle concessioni perpetue c’è, poi, una sentenza shock su cui meditare: Consiglio Stato, sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5316: “*Sotto la vigenza del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, una concessione cimiteriale perpetua non può essere revocata e la sua cessazione può darsi unicamente nell’eventualità di estinzione per effetto della soppressione del cimitero.*” (non si considerano nemmeno i casi di decadenza o esaurimento dei fini nel rapporto concessorio).”

Per riscontrare i dubbi posti dall’ente locale occorre, preliminarmente, rammentare (e, se necessario, ribadire) come il diritto al sepolcro – che nasce, pur sempre, dal rilascio della concessione ⁽⁵⁾ amministrativa per l’uso di una zona di terreno cimiteriale, o di porzione di edificio sepolcrale (ossia di un loculo di una cappella ...), si configuri come un complesso di situazioni giuridiche, corrispondenti a distinti ed autonomi diritti, di natura diversa:

28/10/1941) ritenere che siano a tempo determinato, anche se (forse) nella misura massima ammissibile per i beni demaniali (99 anni).

⁽⁴⁾ Il quale contempla, a scelta dell’interessato, una durata di 30 o di 60 anni.

⁽⁵⁾ L’opinione prevalente è nel senso che la concessione di sepolcro sia traslativa e non costitutiva

a) il “diritto primario al sepolcro”, consistente nel diritto di essere seppelliti o di seppellire altri ⁽⁶⁾ in un determinato sepolcro;

b) il “diritto secondario di sepolcro” costituito, invece, dalla facoltà, spettante a chiunque sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedervi per il compimento degli atti di pietà e di opporsi ad ogni atto che costituisca violazione ed oltraggio a quella tomba;

c) il “diritto al sepolcro in senso stretto”, di carattere patrimoniale e privatistico, avente ad oggetto il manufatto sepolcrale e gli eventuali accessori, che risulta distinto ed autonomo rispetto al diritto alla sepoltura.

Per quanto attiene al diritto primario al sepolcro occorre, poi, precisare un *discrimen* fondamentale: esso, infatti, si distingue – producendo effetti di natura sostanzialmente diversa – in familiare ⁽⁷⁾ e, dunque, gentilizio (il diritto sorge automaticamente in capo ai componenti la famiglia del fondatore) ed ereditario (il diritto si acquista per successione *mortis causa*).

In realtà il fine della costruzione del sepolcro non si esaurisce in sé stesso, ma costituisce un fine intermedio e strumentale rispetto alla funzione sepolcrale, cioè l’accoglimento dei defunti per cui sussista la riserva di cui all’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quindi per la sepoltura del concessionario e delle persone appartenenti alla sua famiglia.

Poiché, secondo la previsione normativa statale, l’uso delle sepolture private “è riservato alla persona del concessionario e a quelle della di lui famiglia” ⁽⁸⁾, secondo la felice formula latina del “*sibi familiaeque suae*” il diritto primario al sepolcro si configura, *ope legis*, come familiare ⁽⁹⁾, per trasformarsi in ereditario

⁽⁶⁾ Cassazione Civile 4.4.78 n. 1527 GI 1978, I,1, 1423 “*Il diritto dei congiunti di provvedere agli incombenti funerali, ed in particolare alla destinazione della salma opera solo in via sussidiaria, con prevalenza dello Jus Coniugii sullo Jus Sanguinis e di questo sullo Jus Successionis*”.

⁽⁷⁾ Cassazione Civile, 30.5.84 n. 3311 RN 1984 662 “*Lo Jus Sepulcri quale diritto ad esser inumati o tumulati nel sepolcro gentilizio si acquista per il solo fatto di trovarsi in quel determinato rapporto di parentela con il fondatore previsto nell’atto di fondazione; in ogni caso esso si trasmette Jure Sanguinis e non Jure Successionis ed è tutelabile con l’azione negatoria ex Art. 949 C.C.*”

⁽⁸⁾ Così l’art. 71, primo comma, del r.d. 1880/1942. La disposizione è stata confermata tanto dall’art. 94, primo comma, del D.P.R. 803/1975, quanto dall’art. 93, comma 1, del D.P.R. 285/1990 (il quale ultimo ha previsto l’estensione del diritto d’uso delle sepolture private ad altre categorie di soggetti, espressamente indicati).

⁽⁹⁾ In tale ipotesi, il diritto nasce in capo al singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell’atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso *iure sanguinis* e non *iure successionis* e dà luogo ad una particolare forma di comunione fra contitolari (che non va confusa con la comunione di proprietà o di altro diritto reale del bene), senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione *mortis causa*, né perdendosi per prescrizione o rinuncia (principio affermato, tra gli altri, da Corte di cassazione, Sez. II civ., 29 maggio 1990, n. 5015 e 29 settembre 2000, n. 12957; Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5294;

(¹⁰) solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari (¹¹) del fondatore.

La più autorevole giurisprudenza ha più volte affermato la rilevanza che assume, al riguardo, la volontà eventualmente espressa dal fondatore. Infatti, secondo la Corte di cassazione: *“La costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura (“ius inferendi mortuum in sepulchrum”) al fondatore medesimo ed a tutti i suoi discendenti, facenti parte della famiglia”* (¹²).

Un'altra sentenza davvero significativa è quella emessa dalla Corte di Cassazione, Sez. 2^a civ. 29 maggio 1990, n. 5015, così quando il sepolcro si trasformi in ereditario, si seguono le regole della successione, per cui gli eredi possono essere diversi a seconda che si tratti di successione legittima oppure testamentaria: *“Per distinguere lo jus sepulchri ‘Jure Sanguinis’ da quello ‘Jure Successionis’ occorre interpretare fedelmente la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, essendo, per altro, indifferenti le successive vicende della proprietà del fabbricato nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro ‘sibi familiaeque suae’”* (¹³).

“Lo ‘Jus Sepulchri’, ossia il diritto alla tumulazione (autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono), deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, e, quindi, considerarsi sottratto ad ogni possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati ‘Jure Sanguinis’ al fondatore medesimo, mentre resta in proposito irrilevante la eventuale cedibilità prevista nel regolamento o nell'atto di concessione comunale” (¹⁴).

TAR Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, 2 dicembre 2005, n. 2167).

(¹⁰) Ragion per cui l'identificazione dei soggetti titolari del diritto alla tumulazione nel sepolcro (fermo restando che le salme già accolte non possono esserne rimosse e che i congiunti più prossimi o gli eredi delle persone ivi sepolte possono accedere alla tomba, in forza del diritto secondario di sepolcro loro spettante) va fatta in base alle norme che regolano la successione *mortis causa* o i trasferimenti in genere dall'originario titolare, trattandosi di un diritto che si trasferisce nei modi stessi di ogni altro bene, che può persino essere alienato in tutto o in parte e può essere lasciato, anche in legato, a persone non facenti parte dalla famiglia (in tal senso v., in particolare, Corte di cassazione, Sez. II civ., n. 5015/1990, cit.).

(¹¹) Per Sereno Scolaro la definizione di famiglia, ai fini di cui si discute, deve ritenersi demandata alla regolamentazione comunale (v. «La polizia mortuaria. Guida pratica alla gestione funeraria e cimiteriale», Maggioli, 2007, pagg. 278-279 e 285). Appare doveroso precisare che l'orientamento generale di dottrina, prassi e giurisprudenza ritiene prevalente, ove sussista, l'indicazione fornita dal fondatore del sepolcro.

(¹²) Sez. II civ., 19 maggio 1995, n. 5547.

(¹³) Sez. II civ., n. 12957/2000, cit.

(¹⁴) Sez. II civ., 29 gennaio 2007, n. 1789.

L'individuazione della natura giuridica del sepolcro risulta, perciò, indispensabile per stabilire quali soggetti abbiano titolo ad essere tumulati/inumati in quella tomba giacché – come affermato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa (¹⁵) – mentre nel sepolcro familiare l'identificazione *“è eseguita in base al volere del fondatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro eretto”*, nel sepolcro ereditario essa *“va fatta in base alle norme che regolano la successione mortis causa o i trasferimenti in genere dall'originario titolare”*.

Altre considerazioni si rendono necessarie con riferimento al diverso ed autonomo *“diritto al sepolcro in senso stretto”*, che concerne il manufatto sepolcrale e gli eventuali accessori, eretti in virtù della concessione cimiteriale.

Infatti, giacché sul concessionario grava, tra gli altri, l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione (¹⁶) ed alla conservazione del sepolcro (la cui omissione potrebbe produrre la decadenza della concessione stessa per inadempimento alle obbligazioni sinallagmatiche contratte con l'atto stesso di concessione), occorre stabilire come possa garantirsi la continuità della sua osservanza, a seguito della morte del concessionario, in assenza di clausole convenzionali o di norme regolamentari al riguardo.

Va, quindi, accertato se, ai fini dell'adempimento del dovere manutentivo/conservativo del sepolcro ex art. 63 D.P.R. n. 285/1990 (il quale inevitabilmente incombe sui soggetti che acquisiscono il diritto reale sul bene), si renda necessario, o anche solo opportuno, procedere ad una nuova intestazione (voluta/subentro) della concessione originaria e quali effetti tale operazione produca.

Questi due istituti possono esser assunti come riferiti alla concessione in sé, oppure ai diritti connessi al rapporto concessorio che si instaura tra il comune ed il fondatore del sepolcro. In realtà, nella fattispecie si ha un atto amministrativo il quale forma l'oggetto astratto attorno a cui ruotano diritti di tipo gestionale o esclusivamente di natura personalissima, nel solco tracciato dall'art. 5 Codice Civile.

Autorevole dottrina (¹⁷) ritiene che, ove l'istituto del subentro nella posizione del concessionario/fondatore del sepolcro non sia contemplato in sede di regolamentazione comunale, la morte del fondatore farebbe venir meno ogni figura di soggetto obbligato in base alla concessione.

Infatti, secondo tale Autore, la proprietà del manufatto sepolcrale, alla morte del concessionario, si trasferisce

(¹⁵) TAR Lazio, Roma, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 138.

(¹⁶) Le opere di manutenzione vengono svolte da chi le richiede, avendone titolo e per la quantità e la qualità richiesti. La suddivisione in quote delle spese di manutenzione è questione a cui resta estraneo il Comune e viene regolata fra gli eredi.

(¹⁷) S. Scolaro, op. cit., pagg. 303-304.

per successione (legittima o testamentaria), ma quest'ultima "non influenza la concessione cimiteriale", cosicché si potrebbe determinare "una situazione per la quale il concessionario sia deceduto e non vi sia altro concessionario, mentre la proprietà⁽¹⁸⁾ dei manufatti [...] si trasferisca ai successori, i quali vengono ad avere l'onere della manutenzione, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno acquisito diritti sulla concessione cimiteriale, primo dei quali lo jus sepeliendi", ovvero il diritto primario di sepolcro.

Quando il subentro sia contemplato dal regolamento comunale, alla morte del fondatore i suoi discendenti vengono ad assumere, a loro volta, la veste di concessionari e le eventuali azioni sollecitatorie al rispetto degli obblighi manutentivi/conservativi del bene materiale vanno rivolte a tutti coloro che abbiano acquisito la proprietà dei manufatti.

Il subentro riguarda, quando ammesso, aspetti concernenti l'appartenenza alla famiglia, che possono influire (a seconda delle previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria) sulla "riserva" di cui all'art. 93, 1 D.P.R. 10/9/1990, n. 285, cioè su quelle che potremmo definire quali "componenti personali" del diritto di sepolcro.

Circa la "gestione" dei subentri, poi, Sereno Scolaro⁽¹⁹⁾ ribadisce la centralità del ruolo del regolamento⁽²⁰⁾ comunale di polizia mortuaria⁽²¹⁾, "in quanto possono scegliersi due strade, tra loro alternative e con effetti del tutto diversi":

a) "la limitazione del subentro per il solo diritto di jus sepulchri⁽²²⁾, ferma restando la posizione del concessionario (leggasi, fondatore del sepolcro) nella persona originariamente individuata, cosicché l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato è sempre valutata sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario (fondatore del sepolcro) originario"; in effetti il subentro può NON far sorgere, in capo al subentrante, la qualità di con-

⁽¹⁸⁾ Dovrebbero succedere i discendenti del fondatore del sepolcro, determinando una sorta di comunione indivisa e solidale (sarebbe inammissibile o eccezionale, ma in tal caso deve essere previsto dal Regolamento comunale, una divisione della concessione; almeno tenendo conto di alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione). È tradizione che vi sia una sorta di divisione dei posti in base alla quota di proprietà del sepolcro, ma questo non è elemento di diritto.

⁽¹⁹⁾ Op. cit., pagg. 305-307.

⁽²⁰⁾ Il comune deve necessariamente disporre di un proprio regolamento di polizia mortuaria ai sensi di: Regio Decreto n. 2322/1865, Artt. 344 e 345 Regio Decreto n. 1265/1934, Artt. 16 comma 1, 62 comma 1 ed 80 comma 4 D.P.R. n. 285/1990.

⁽²¹⁾ Sulla rilevanza della fonte comunale ai fini di cui si discute v. anche i pareri resi dall'Autore nell'ambito dei forum di discussione attivi presso il sito Internet di Comuni d'Italia [www.comuni.it/servizi/forumbb/] e concernenti gli argomenti 'Concessioni cimiteriali - eredi' e 'Concessione cimiteriale - rinuncia all'eredità'.

⁽²²⁾ Ai fini della corretta lettura dell'affermazione - che potrebbe risultare equivoca - si ritiene necessario rinviare all'esposta analisi giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra sepolcro familiare ed ereditario, nonché alle conseguenti puntualizzazioni circa la trasmissibilità, o meno, del diritto (v. note n. 5 e n. 6).

cessionario, ma - in ogni caso - vi è subentro negli obblighi connessi alla concessione;

b) "ricorso al subentro come nuova intestazione non solo limitata allo jus sepulchri, ma estendentesi all'acquisizione della qualità di concessionario⁽²³⁾" (si tratta della figura del cosiddetto "concessionario mobile"). Ad ogni modo la ripartizione dei rispetti oneri attiene a rapporti tra privati; nei confronti del comune sussiste solidarietà tra tutti gli aventi titolo.

Stante la delicatezza della questione e gli effetti che ne possono derivare, l'Autore sottolinea nuovamente come il regolamento comunale non possa esimersi dall'intervenire sul punto, operando una scelta, in difetto della quale deve ritenersi che "il concessionario altro non possa esser se non il fondatore del sepolcro e che rispetto ad esso, anche se già deceduto, vadano individuati i soggetti titolari dello jus sepulchri".

Conseguentemente, gli oneri manutentivi/conservativi del sepolcro, con la morte del fondatore, si trasferirebbero:

a) nella prima ipotesi, "sulle persone titolari dello jus sepulchri";

b) nella seconda ipotesi, "ai concessionari subentranti in occasione dei decessi dei concessionari ascendenti".

Ad ogni modo, in presenza di più soggetti, siano essi concessionari o meri titolari dello jus sepulchri, o anche riassumendo entrambe le titolarità, "il sepolcro privato va ritenuto come un insieme indivisibile"⁽²⁴⁾.

Cassazione civile, 21 giugno 1939 n. 735: "Trattandosi di sepolcro familiare, il diritto di condominio non può attuarsi materialmente, se non mediante la disposizione delle salme. Conseguentemente la chiusura di un loculo vuoto da parte di uno dei condomini con l'intento di riservarlo per la futura inumazione della sua salma, non lo rende titolare di un possesso distinto che sia tutelabile con l'azione di spoglio contro altro condominio, che abbia rimossa la chiusura per depositarvi una salma avente diritto alla sepoltura".

Tuttavia - secondo Sereno Scolaro - risulterebbe, comunque, possibile che il regolamento comunale possa ammettere l'istituto della divisione, cioè della "determinazione di specifiche "quote" (individuandone le forme e le procedure), dando così vita a vere e pro-

⁽²³⁾ L'Autore precisa che, in tale ipotesi, si producono le seguenti conseguenze: a) il moltiplicarsi, nel tempo, del numero dei concessionari; b) l'ampliarsi del numero delle persone che possono divenire titolari dello jus sepulchri; c) la necessità di una definizione delle 'quote' di titolarità dello jus sepulchri e degli altri diritti e doveri connessi con la concessione; d) elementi di incertezza e potenziale conflittualità tra i diversi soggetti interessati.

⁽²⁴⁾ Può ben esserci "dissociazione" tra diritto di sepoltura (conseguente all'appartenenza alla famiglia) e obblighi di ordine patrimoniale.

prie concessioni distinte tra loro ed autonome rispetto a quella originaria, ferma restando in ogni caso la durata della concessione computata dal sorgere del sepolcro privato”, oppure prevedere il cosiddetto “accrescimento” delle quote di *jus sepulchri* vale a dire il prodursi, a seguito della rinuncia di alcuni soggetti, di un’espansione del diritto a favore degli altri titolari. Il diritto alla sepoltura (= ad essere sepolto) ha comunque un limite, quello dell’art. 93, 1 parte finale D.P.R. n. 285/1990. Lo *jus sepulchri*, così, da diritto vero e proprio (potere certo e definito stabilito dall’ordinamento giuridico e da esso tutelato) degrada a legittima aspettativa, anche perché la morte estingue la capacità giuridica. In caso contrario l’uso pro-indiviso, si determina in conseguenza di eventi esterni alla volontà delle persone interessate, cioè all’evento del decesso di persone aventi diritto, in quanto concessionari od appartenenti alla famiglia del concessionario, e fino alla capienza del sepolcro stesso. È, quindi, la cronologia degli eventi luttuosi a dettare l’ordine di ingresso nel sacello gentilizio.

Pretura di Niscemi, 5 dicembre 1985: “*Ai fini dell’esclusività dello “ius nominis sepulchri” ovvero dell’intestazione della tomba familiare è irrilevante il mero fatto di essere, per ovvi motivi amministrativi e di semplificazione, il primo o solo intestatario della concessione di suolo cimiteriale, allorché risulti pacificamente da apposite convenzioni tra i privati che suolo e tomba siano stati rispettivamente acquistati e realizzati di comune accordo da due differenti famiglie, ciascuna contribuente in ragione della metà delle spese, e pertanto avente consequenzialmente diritto non solo a metà “quota” del sepolcro familiare, ma anche alla cointestazione dello stesso*”.

In assenza di siffatte linee guida comunali si versa, perciò, in una situazione di solidarietà, cosicché il comune può richiedere il rispetto degli obblighi concernenti il sepolcro privato anche ad uno solo dei soggetti titolari dei relativi diritti.

Stante il riportato orientamento dottrinale, parrebbe che codesto Ente, non avendo disciplinato, nell’ambito della propria regolamentazione in materia, la sorte della concessione alla morte del fondatore, non possa procedere alla relativa voltura/nuova intestazione.

Per questo motivo l’Ufficio estensore della massima di cui sopra oggetto di questo breve studio, comunque ritiene – ferma restando l’individuazione sia dei soggetti aventi titolo alla sepoltura, sia di quelli tenuti a provvedere alla manutenzione/conservazione del sepolcro, in ossequio ai principi formulati dalla ricordata giurisprudenza – risulti ammissibile che l’Ente, ritenendo necessario (o anche meramente opportuno) provvedere alla voltura della concessione originaria, possa procedere, nelle more dell’adeguamento del regolamento, adottando apposito atto di indirizzo politico-amministrativo, che appare idoneo a disciplinare

l’istituto con i caratteri di generalità ed astrattezza propri della fonte regolamentare.

Quanto, infine, alla questione della durata della concessione, si segnala che il TAR Sardegna⁽²⁵⁾ ha affermato che le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, non sono soggette alla trasformazione a tempo determinato, imposta dalla disciplina sopravvenuta e rimangono assoggettate al regime giuridico vigente al momento della loro costituzione.

Anche secondo il TAR Lazio⁽²⁶⁾ “*le concessioni perpetue non rientrano tra quelle disciplinate dal primo periodo del comma 2 dell’art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che riguarda esclusivamente le concessioni cimiteriali a tempo determinato, di durata eventualmente eccedente i 99 anni; le concessioni perpetue sono richiamate dall’art. 98, comma 1, dello stesso D.P.R. che prevede, solamente in caso di soppressione del cimitero, l’unica modalità di trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato della durata di 99 anni. Deriva da quanto sopra che le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, si trovano in situazione di diritti acquisiti e non sono soggette a revoca. Dette concessioni mantengono il carattere di perpetuità, mentre si estingue la potestà di esercitare il diritto di sepoltura una volta esaurita la capienza del sepolcro*”⁽²⁷⁾.

⁽²⁵⁾ Cagliari, Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 95, secondo il quale l’art. 92, comma 2, del D.P.R. 285/1990 «*stabilisce che le concessioni cimiteriali successive al 1990 debbano essere ricondotte a due tipologie (esclusivamente) a tempo determinato; di conseguenza, non possono essere più rilasciate concessioni per l’uso perpetuo di aree cimiteriali. Nessuna norma, invece, prevede che le concessioni perpetue preesistenti debbano trasformarsi o essere ricondotte ad una delle tipologie previste dal D.P.R. citato. Pertanto, queste ultime rimangono assoggettate al regime giuridico vigente al momento del loro rilascio, potendo essere modificate solo da espressa disposizione di legge, da novazioni consensuali o dal concretarsi dei casi di estinzione quali ad es. soppressione del cimitero*».

⁽²⁶⁾ Roma, Sez. II, n. 138/2009, cit..

⁽²⁷⁾ “*Cosicché – prosegue quel Giudice – «qualora il titolare della concessione intendesse successivamente procedere a nuove tumulazioni nello stesso sepolcro, si dovrebbe procedere all’estumulazione di una delle salme presenti nel sepolcro, per le quali dovrebbe essere richiesta una nuova concessione, integrativa della precedente, di durata non superiore a 99 anni*».